

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "DIABETE ONBOARD"

L'anno 2020 il giorno 14 del mese di Novembre attraverso la piattaforma Meet, alle ore 16.00 si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione "DIABETE ONBOARD" con sede in Corciano – Via Ponchielli n. 8.

L'assemblea ordinaria si è riunita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio Consuntivo 2019
- 2) Approvazione Bilancio Preventivo 2020
- 3) Aggiornamento Statuto

Alla riunione online partecipano i seguenti soci:

BECCHETTI LAURA

BENEDETTI CATIA

BOLDRINI PATRIZIA

BRIGANTI MONICA

CERATI MARIALETIZIA

D'ORTA FEDERICA

FALOIA PAOLO

FERRANTI FABIO

MERLI ELEONORA

MIGLIORATI GIANLUCA

MINCHIELLI GIULIO

ORAZI GIUSEPPE

PASCALE GABRIELE

PETTINELLI VALERIO

PIANDORO MARCO

PIERACCI MAURIZIO

RASTELLETTI MARINELLI

ROSATI ANDREA

SIRACUSA ELISA

SULLO PAOLA

TOCCACELI FRANCESCO

TORCOLO MARIALUISA

VINCIARELLI RICCARDO

Il presidente ricorda che la riunione si è resa necessaria al fine di adeguare l'attuale statuto alle nuove normative in materia di Enti del Terzo settore, e che l'art. 101 del Codice prevede che Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale adeguino i loro statuti alle nuove disposizioni prima ancora dell'operatività del nuovo Registro.

In conformità a quanto disposto dal Decreto Legge 125/2020 si è deciso di svolgere l'assemblea anche con sistemi di audio video conferenza. Inoltre nel rispetto dei massimi criteri di trasparenza e tracciabilità i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono stati trasmessi via mail nei giorni precedenti la riunione chiedendo ai soci eventuali osservazioni o la comunicazione dell'eventuale contrarietà all'approvazione degli stessi.

Sulla base di quanto sopra il Presidente dichiara la presente riunione valida ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il presidente ricorda che il Decreto Legislativo 117/2017 ha completamente modificato tutta la normativa relativa al mondo del no-profit. Con l'entrata in vigore del citato decreto vengono meno tutte le attuali normative in materia di associazioni di volontariato, Onlus ecc.. ed in particolare scompaiono tutti gli attuali registri dove sono iscritte le varie associazioni in luogo del Registro Unico Nazionale del Terzo di Settore a cui le associazioni che vorranno mantenere la qualifica di "no profit riconosciuto" dovranno iscriversi.

La proposta di statuto che viene portata oggi all'approvazione dell'assemblea tiene conto delle modifiche richieste dalla legge al fine di rispondere ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo 117/2017.

Sul punto si apre una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità delibera:

- Di approvare le variazioni dello statuto relative all'adeguamento alla nuova normativa ETS così come presentate;
- Di dare mandato al Presidente dell'associazione Riccardo Vinciarelli di procedere con tutte le comunicazioni e registrazioni inerenti alla variazione dello statuto appena deliberato, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, la comunicazione al registro unico delle Onlus e quanto altro fosse necessario in virtù delle disposizioni di legge.
- di dare mandato al Presidente dell'associazione Riccardo Vinciarelli di procedere con tutti gli adempimenti necessari per l'iscrizione dell'associazione nel registro Nazionale del Terzo Settore.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno il presidente ricorda come l'associazione sia obbligata dalla legge e dallo statuto ad approvare annualmente il bilancio. Purtroppo quest'anno

per via della pandemia non è stato possibile procedere all'approvazione nei consueti termini e con le consuete modalità. L'articolo 35 comma 3ter del decreto 18/2020 ha prorogato al 31 ottobre la scadenza per l'approvazione dei bilanci da parte delle ODV, delle APS e delle Onuls. Il presidente evidenzia come l'approvazione del bilancio sia un atto importantissimo per l'associazione e per i suoi soci, infatti costituisce un momento di confronto sull'attività fatta e da fare, per tale motivo ritiene che tale atto vada fatto con un'assemblea in presenza dove possano partecipare più persone possibili, alla data odierna però il termine del 31 ottobre non è stato ancora prorogato, nonostante lo stato d'emergenza sia stato portato fino alla data del 31 dicembre, quindi la presidente propone di analizzare comunque il bilancio ed approvarlo, ma di ripresentare comunque alla prossima assemblea che si svolgerà in presenza il documento in modo da poterlo discutere ed analizzare con la massima diffusione e trasparenza nei confronti dei soci.

Sul punto si apre una breve discussione al termine della quale l'assemblea delibera:

- Di approvare il bilancio dell'esercizio 2019 così come presentato dal presidente;
- Di approvare il bilancio preventivo 2020 così come illustrato dal presidente;
- Di dare mandato al presidente di riportare comunque il bilancio 2019 come punto all'ordine del giorno della prossima assemblea dei soci in modo da poter dare a tale documento la massima diffusione e condivisione.

L'assemblea si chiude alle 17:30.

Il Segretario

Federica D'Orta

Il Presidente

Riccardo Vinciarelli





(STATUTO)

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata "DIABETE ONBOARD APS"

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alla disciplina transitoria di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno gli enti del "Terzo Setto-

re". Sino all'istituzione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, l'Associazione sarà iscritta all'anagrafe unica delle ONLUS ai sensi del dettato della Legge 460/97 e manterrà nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà

inserita nella denominazione, in ogni comunicazione e manifestazione esterna. Successivamente all'istituzione e

all'iscrizione nel suddetto registro Unico del Terzo Settore,

l'Associazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al

pubblico la locuzione "Associazione di Promozione Sociale"

"E.T.S".

ART. 2 PRINCIPI ISPIRATORI

Lo spirito e la prassi dell'associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori

della Costituzione Italiana, quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale, nonché dai principi del volontariato sociale.

L'associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale nel corso della sua durata con obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- democraticità della struttura;

- solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività e gratuità delle cariche associative;

- uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 3 SEDE

L'associazione ha la propria sede legale in Corciano, Via Ponchielli n. 8. Il trasferimento della sede all'interno della

Circoscrizione di un medesimo Comune potrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo, il quale ne curerà ogni conseguente pubblicità di legge. L'Assemblea dei Soci, nei modi e nelle forme di legge, potrà istituire sedi secondarie, e/o amministrative.

ART. 4 DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 5 FINALITÀ, SCOPI E ATTIVITÀ

L'associazione intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso le seguenti attività socio-sanitarie rivolte ai soci, familiari o terzi, con particolare riferimento , a persone affette da diabete mellito di tipo 1:

- 1) Promuovere un percorso educativo alla condizione diabetica che consenta al paziente di divenire protagonista del proprio processo di cura;
- 2) promuovere la ricerca scientifica ed operativa (metodi, terapie, informazioni) in collaborazione con i centri di Diabetologia;
- 3) favorire l'interscambio delle esperienze territoriali e garantire la diffusione delle informazioni;
- 4) combattere le discriminazioni nelle cure, nelle scuole, nello sport, nel lavoro e nella società, dovute alle condizioni di persona con diabete;
- 5) mantenere stretti contatti con gli enti sanitari del



territorio per garantire la prestazione delle cure;

- 6) rappresentare le persone con diabete nei confronti degli organi istituzionali e sanitari.

Per l'espletamento delle attività di interesse generale sopra indicate l'associazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e nei limiti di legge. L'individuazione delle attività diverse e/o secondarie sarà determinato di volta in volta dal parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività vengono svolte avvalendosi, in via prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci che sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi così come previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività dei soci volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai soci/volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 6 ASSOCIATI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali né condividono lo spirito e gli ideali e si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate nello statuto stesso. A tutti gli associati devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettare, senza alcuna riserva, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni e deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo.

Per tutti i Soci vige la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e il diritto di voto.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'assemblea, se non appositamente convocata si pronuncerà in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota annuale. La qualità di socio è intrasmissibile. In relazione al particolare settore in cui opera l'associazione e quindi al

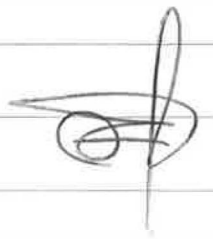
fine di garantire la massima trasparenza ed indipendenza, i soci che risultano anche iscritti all'Ordine dei Medici non possono ricoprire alcuna carica sociale, ma possono essere nominati quali membri del Comitato Scientifico.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "associati ordinari"; coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

ART. 7 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e di estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti della stessa. Possono esercitare il diritto di voto, direttamente o per delega, in Assemblea gli associati che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione e che siano



iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

ART.8 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun scopo di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART.9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per:

- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni

richieste;

- inattività prolungata totale negli ultimi 6 (sei) mesi con conseguente esclusione dell'associato senza alcun rimborso della quota sociale annua di iscrizione;
- mancato pagamento della quota sociale annua in un anno solare. L'associato moroso è automaticamente espulso, radiato dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel "Libro degli Associati";
- rinuncia volontaria da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obbiettivi dell'associazione. Qualora il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con un mezzo che attesti l'avvenuto ricevimento.

La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né

rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

**ART.10 RICORSO DELL'ASSOCIATO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
ESPULSIONE**

Qualora ricorrano gravi motivi l'associato può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni dell'espulsione. L'esclusione ha effetto decorso un mese dalla notifica del provvedimento del Consiglio Direttivo.

Contro ogni provvedimento di esclusione l'associato può ricorrere al Presidente dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni e sul ricorso dell'associato decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati ordinaria che straordinaria, successiva alla radiazione.

L'efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'organo adito.

ART.11 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- 1) l'Assemblea generale
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Vice-Presidente
- 5) L'organo di controllo (ove nominato);
- 6) Il Revisore Legale dei conti o della società di Revisione(ove nominati).

Tutti gli organi sociali, esclusa l'Assemblea generale degli iscritti, sono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli associati. Tutti i membri di organi sociali devono essere associati, l'assemblea può derogare tale clausola solo per i membri dell'organo di controllo, e del revisore legale dei conti, che per ragioni di professionalità ed indipendenza possono essere scelti anche tra i non associati.

Gli organi sociali hanno la durata di tre anni. I componenti possono essere riconfermati.

ART.12 L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

A) COMPOSIZIONE

L'Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti sia assenti e sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

B) PRESIDENZA

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea degli associati nomina un proprio Presidente.

Il Segretario dell'associazione ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza del segretario l'Assemblea nomina un socio verbalizzante.

Il suddetto verbale è iscritto nel Registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Segretario presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun associato il quale ha diritto di estrarne copia a sue spese.

C) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli associati si riunisce, almeno una volta l'anno, entro il giorno 30 del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richieste almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Presidente o almeno 1/3 (un terzo) degli associati lo ritenga necessario.

La convocazione dell'Assemblea degli associati, sia ordinaria sia straordinaria, avviene mediante comunicazione scritta pub-

blicata sul sito internet dell'associazione almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione ed in via meramente facoltativa anche alternativamente tramite posta elettronica, whats app o sms.

L'avviso di convocazione deve contenere:

1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea degli associati (convocazione quest'ultima che può anche avvenire il giorno successivo a quello della prima convocazione);

2) l'ordine del giorno.

D) COSTITUZIONE

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica in proprio o per delega della metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega.

Sono competenze inderogabili dell'assemblea:

- la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la determinazione dell'eventuale compenso;
- l'approvazione del bilancio e dei regolamenti lavori assembleari;
- la deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei confronti degli stessi;

- la deliberazione sulle modifiche dello statuto;

-le deliberazioni in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e su quanto riservato dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. Le deliberazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza dei presenti.

Per la modifica dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non votano.

E' ammessa la partecipazione per delega scritta ad altro socio, ogni socio non può avere più di tre deleghe. Le deleghe devono essere consegnate al Presidente della seduta al momento della costituzione della stessa. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea si può riunire in audio-videoconferenza, o in solo audio-conferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART.13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea degli associati tra i propri componenti. Partecipano al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i membri dell'organo di controllo, ove nominato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli associati aventi diritto di voto.

La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso

di sua assenza, del Vice-Presidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del organo di controllo contabile o di revisore. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. A essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno (ogni 2 mesi), ovvero ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno 3 membri. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso inviato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica e whats app. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

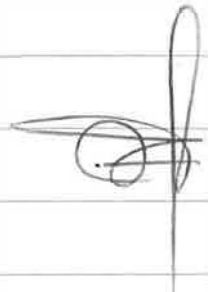
Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in audio-videoconferenza, o in solo audio-conferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-



scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno.

C) COMPITI

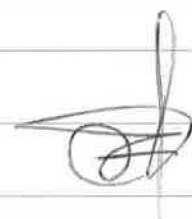
E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- delegare determinati compiti al Presidente e/o ad altri membri del Consiglio Direttivo;
- eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- Redigere, qualora lo ritenga necessario, un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associata;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulle base delle linee approvate dall'Assemblea;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la

spesa;

- assumere o licenziare il personale dipendente dell'associazione e determinare i compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio e nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa;
- delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- convocare l'Assemblea generale degli associati almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio;
- elaborare il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrate relative all'esercizio annuale trascorso;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- accettare lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni



varie;

- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti associati;
- determinare l'importo della quota annua a carico dei soci;
- prendere atto della rinuncia volontaria dell'associato;
- escludere dal Consiglio Direttivo i membri che siano stati assenti per ben 2 (due) volte consecutive alle riunioni dello stesso senza valida giustificazione;
- escludere gli associati che siano stati inattivi negli ultimi 6 (sei) mesi precedenti la convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, attestare la decadenza dei soci che non abbiano provveduto a pagare la quota sociale annua di iscrizione nell'anno solare precedente;
- nominare, integrare e revocare gli eventuali membri del Comitato Scientifico, nonché predisporre il regolamento per il suo funzionamento.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART.14 IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione.

A) ELEZIONE

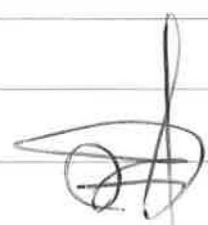
E' eletto dall'Assemblea. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo. L'Assemblea generale degli iscritti a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'associazione.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità e di urgenza, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere i seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale degli associati, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuano le esigenze dell'organizzazione e degli associati;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività



dell'associazione;

- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o soggetti pubblici o privati, previa delibera del Consiglio Direttivo che disponga in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

ART.15 IL VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici o enti pubblici e/o privati), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione della carica del Presidente.

ART.16 IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Non può essere nominato segretario dell'Associazione chi già riveste altre cariche all'interno della stessa.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale degli associati sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell'associazione;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea degli associati nonché della validità delle deleghe scritte a parteciparvi;
- la tenuta aggiornata del "Libro degli Associati"
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

ART.17 IL TESORIERE

Al tesoriere, che è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, spetta il compito di curare la gestione della cassa dell'associazione, tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende e predisporre il bilancio dell'associazione con la relativa relazione contabile, nonché la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute. Non può essere nominato tesoriere chi già riveste altre cariche all'interno dell'associazione.

ART.18 ORGANO DI CONTROLLO

Qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi an-

che uno dei limiti previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 deve nominare un organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo dovrà essere convocato per le riunioni mediante qualsiasi forma che consenta di confermare l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione; soltanto in caso di ur-

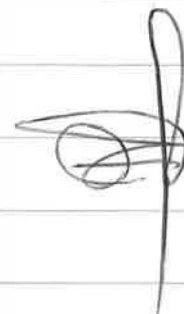
genza potrà essere convocato nello stesso giorno.

ART.19 REVISORE LEGALE DEI CONTI O SOCIETA' DI REVISIONE

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente in materia di organo di controllo qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti indicati all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Al di fuori dei casi di legge sopra indicati l'associazione potrà comunque, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nell'ottica di massima trasparenza nominare un Collegio dei Revisori dei Conti interno composto da tre membri e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo. I componenti del Collegio, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci, possono essere scelti anche tra non Soci, purché abbiano adeguata esperienza in campo amministrativo contabile. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio controlla l'andamento amministrativo e la regolare tenuta della contabilità, predisponendo la relazione sulla conduzione finanziaria al bilancio, da presentare al Comitato Direttivo e all'Assemblea annuale dei Soci, per l'approvazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle ca-



riche sociali. Al termine del mandato i componenti del Collegio possono essere riconfermati.

ART.20 CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi sociali per lo svolgimento dei loro incarichi nell'interesse dell'associazione, e fatta eccezione per l'eventuale compenso corrisposto ai membri dell'organo di controllo e ai membri dell'organo di revisione contabile non associati.

ART.21 COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può nominare un comitato scientifico che eserciti una funzione consultiva generale in ordine alle attività dell'associazione. In particolare il Comitato Scientifico ha il compito di:

- valutare, proporre, sviluppare e stimolare l'attivazione progetti in merito agli scopi dell'associazione;
- Fornire pareri su singoli argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo e funziona secondo le norme dell'apposito Regolamento stilato dal Consiglio Direttivo stesso. I membri del Comitato vengono individuati tra soggetti, anche non soci, di provata competenza, professionalità e onorabilità nelle materie attinenti agli

scopi della Associazione.

ART. 22 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente dell'Associazione con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 23 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi ordinari degli associati: quota sociale annua di iscrizione;

- contributi straordinari elargiti dagli associati e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;

- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno

di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- da somme derivanti da attività di raccolta fondi nonché dalle attività secondarie di all'articolo 5 del presente statuto e secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs 117/2017;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
- lasciti testamentari e donazioni;
- ogni altro tipo di entrata che a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme di legge, pervenga all'associazione.

ART. 24 QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dal Consiglio Direttivo. Tale quota non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di associato, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte dell'associato rimane in proprietà dell'associazione.

Gli associati non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'associazione.

ART. 25 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati dal Consiglio Direttivo, determinandone i tempi e le modalità in conformità a quanto previsto nello statuto sociale e nell'atto costitutivo.

ART. 26 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto a cura del Consiglio Direttivo e secondo le modalità previste dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 117/2017 il bilancio consuntivo dell'anno precedente il quale, verrà sottoposto all'approvazione dell'organismo di revisione contabile ove nominato e, successivamente, dell'Assemblea. Nel bilancio devono figurare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, nonché la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività secondarie. Il Bilancio dovrà essere depositato annualmente successivamente alla sua approvazione da parte dell'assemblea presso il registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In caso di supera-



mento dei limiti di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017

l'associazione provvederà eventualmente alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale e agli obblighi pubblicitari di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Il bilancio deve essere portato a conoscenza dell'organismo di revisione contabile almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Assemblea, conformemente a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle disposizioni vigenti in materia.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

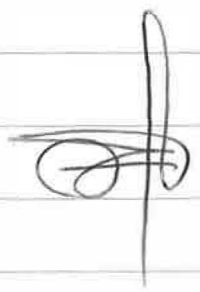
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinen-

ti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché' alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlg. 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze..



ART.27 RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Gli aderenti all'associazione che prestano l'attività di volontariato, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART.28 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria degli associati appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno e con le maggioranze indicate all'articolo 13 delibera lo scioglimento dell'associazione. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ETS il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in

assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART.29 NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea generale degli associati, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

ART.30 NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del Decreto Legislativo 117/2017.

In considerazione dei termini imposti dall'articolo 101, comma 2 del "Codice del Terzo Settore" - Decreto Legislativo 117/2017, le norme del presente statuto imposte dal citato Decreto Legislativo e attualmente incompatibili con la normativa in materia di Onlus (D.Lgs.460/1997) produrranno la loro efficacia a partire dall'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, fino a quella data continueranno ad essere in vigore le previsioni statutarie attuali e compatibili con l'attuale normativa in materia di Onlus.

